

Sidra S.p.A

LAVORI: **Manutenzione straordinaria di un tratto di collettore fognario in attraversamento a viale Rosano- CIG: 9058331337**

IMPRESA: **M.E.GAS. S.r.l. società unipersonale, con sede in Bronte (CT), Contrada Cesara SN, P.IVA 04524650878**

CONTRATTO: **Stipulato in data 03/05/2022, registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3**

IMPORTO DI CONTRATTO: **€ 129.546,32 di cui € 20.029,65 per oneri di sicurezza**

ATTO AGGIUNTIVO n. 1: **stipulato in data 04/04/2023 e registrato a Catania il 24/04/2023 al n.1161 serie 3.**

IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO n. 1: **€ 159.546,32 di cui € 20.029,65 quali oneri della sicurezza.**

ATTO AGGIUNTIVO n. 2: **stipulato in data 30/08/2023 e registrato a Catania il 28/09/2023 al n.2557 serie 3.**

IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO n. 2: **€ 194.094,44 di cui € 21.489,11 quali oneri della sicurezza.**

CIG: **9058331337**

CUP: **H67H21008880005**

ATTO AGGIUNTIVO n. 3

(art. 208 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 22 del D.M. 7 marzo 2018 n.49)

Con la seguente scrittura valevole a tutti gli effetti di legge

TRA

La Sidra Spa, con sede in Catania, via Vagliasindi n.53 partita IVA 03291390874, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, Prof. Fabio Fatuzzo, d'ora innanzi semplicemente "Sidra", da una parte;

E

La Ditta M.E.GAS. SRL società unipersonale, con sede in Bronte (CT), Contrada Cesara SN, P.IVA 04524650878, in persona del legale rappresentante Mario Belfiore, C.F. BLFMRA90T17B202E, d'ora innanzi denominata "M.E.GAS. SRL società unipersonale"

PREMESSO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori e nello specifico dell'esecuzione dell'attraversamento del Viale Carmelo Rosano con perforazione no-dig, è stata rinvenuta localmente nel terreno di sedime la presenza di sfabbricidi in c.a. di grosse dimensioni e di spezzoni di armatura, circostanza che ha determinato l'impossibilità dell'avanzamento del fronte di scavo con la tecnica originariamente prevista in progetto e che ha richiesto l'adozione di una diversa tecnica di esecuzione per la prosecuzione dell'attraversamento, sempre con metodologia no-dig, idonea all'impiego nelle diverse condizioni localmente riscontrate;

- a tal fine, il D.L., ha richiesto autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 c. 1 l. c);

- a far data dal 27/06/2023 è stata disposta la sospensione dei lavori, nelle more della redazione della perizia ed approvazione della stessa da parte dell'Ente appaltante;

- con nota del 19/07/2023 è stata trasmessa alla Stazione Appaltante perizia di variante e suppletiva sottoscritta dal D.L. e dall'impresa esecutrice senza eccezioni di sorta;

- la suddetta perizia è stata approvata dalla Stazione Appaltante con delibera del CdA del 04/08/2023, il relativo atto aggiuntivo è stato siglato tra le parti in data 30/08/2023;

- in base all'atto suddetto è stato assegnato un maggior tempo di giorni 42

complessivi per il completamento dei lavori, ai quali sommare i giorni restanti tra la

precedente data di fine lavori e la data dell'intervenuta sospensione, tempo aggiun-

tivo da conteggiarsi a far data dal verbale di ripresa dei lavori;

- con nota del RUP del 31/08/2023 è stata disposta la ripresa dell'esecuzione

dei lavori, intervenuta in data 14/09/2023, giusto relativo verbale di ripresa dei lavori

n.2, con il quale la nuova scadenza del tempo contrattuale resta fissata per il

27/10/2023;

- l'impresa ha sottoscritto il verbale riservandosi di *"riprendere i lavori soltanto*

dopo aver eseguito le rilevazioni topografiche, in modo da rilevare l'esatta posizione

della tubazione, per poi redigere il cronoprogramma e riprendere le lavorazioni per la

loro esecuzione a perfetta regola d'arte".

- Il D.L. ha controdedotto la riserva di cui sopra rappresentando che

l'impresa, con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo in data 30/08/2023, ha accettato i

tempi concessi per il completamento delle lavorazioni, ivi compresi quelli necessari

ai rilievi plano-altimetrici propedeutici all'esecuzione delle opere. La sospensione

dei lavori nelle more di redazione della perizia di variante non è sicuramente impu-

tabile alla Stazione Appaltante, per cui, visto l'art. 107 comma 5 ultimo periodo del

D.Lgs 50/2016, "L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad al-

cuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione ap-

paltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tem-

po impiegato". Pertanto, il Direttore dei lavori ha confermato quale data di conclu-

sione dei lavori quella contrattualmente stabilita del 27/10/2023, restando salvo per

l'Appaltatore il diritto di cui al primo periodo del sopra richiamato art. 107 comma 5

del D.Lgs 50/2016;

- nonostante svariati solleciti da parte del D.L. e del RUP con i quali si invitava l'impresa a dare avvio alle lavorazioni, la stessa ha inviato in data 03/10/23 una richiesta di sospensione dei lavori, motivata da ritardi nell'approvvigionamento dei manufatti in cls necessari per l'esecuzione dell'opera;

- a fronte della richiesta avanzata in data 03/10/23 dal D.L. di chiarimenti circa le motivazioni del ritardo suddetto e di documentazione a comprova degli ordinativi accettati dal fornitore, con relativi tempi di consegna, nessun riscontro si aveva da parte dall'impresa esecutrice;

- con nota prot. 35908 del 04/10/2023 il RUP, preso atto della mancata ripresa dei lavori da parte della ditta appaltatrice, a fronte della nuova richiesta di sospensione lavori avanzata dalla stessa e della nota del 03/10/23 a firma del D.L., diffidava la ditta ad adempiere con sollecitudine agli impegni contrattuali assunti, evidenziando come la mancata ripresa dei lavori ed il conseguente mancato completamento degli stessi nei tempi stabiliti, esponga la S.A., e di conseguenza la collettività, a rischi, anche di natura ambientale, derivanti dal perdurare e anzi dall'aggravarsi, delle condizioni che hanno reso necessaria l'esecuzione dell'opera ed invitava il D.L. alla puntuale verifica della fondatezza delle ragioni poste alla base della richiesta di sospensione avanzata dall'impresa ed al suo eventuale accoglimento solo ove risultasse

piena evidenza della legittimità della richiesta;

- con nota del 12/10/2023 il D.L., constatando ancora una volta l'assenza di maestranze e mezzi in cantiere e che nessuna delle lavorazioni previste era ancora stata eseguita, segnalava al RUP l'inadempimento dell'Impresa dei patti contrattuali ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del codice;

- con nota del 17/10/23, il RUP convocava la ditta appaltatrice in data 20/10,

unitamente al D.L. ed alla presenza del Presidente della Stazione Appaltante al fine

di verificare le ragioni del mancato avvio dei lavori e proporre, se del caso, la riso-

luzione del contratto per grave inadempimento contrattuale;

- con nota del 19/10/23 l'impresa MEGAS, trasmetteva documentazione

comprovante l'ordinativo dei materiali in cls (avvenuto solo il 17/10/20) e precisava

di avere già in deposito i tubi in acciaio DN 1200, come da Ordine del 18/09/2023

(ciò "determinando tra l'altro dei costi che l'Impresa sta sostenendo e che, se del

caso, si riserva di quantificare"), avanzando altresì nuovamente richiesta di so-

sensione dei lavori (già inviata il 02/10) ed indicando quale nuovo tempo di conse-

gna dei manufatti in cls, circa 30 gg. a far data dell'ordine del 17/10;

- il D.L. con nota del 20/10 ha rigettato la richiesta di sospensione dei lavori

avanzata dall'impresa;

- nel corso della riunione tenutasi in data 20/10/23 presso la Stazione Appal-

tante alla presenza dell'Amministrazione Sidra nella figura del Presidente, del RUP,

del D.L. e di un rappresentante dell'impresa esecutrice:

il RUP evidenziava ancora una volta la mancanza di giustificazioni plausibili per il

ritardo nell'approvvigionamento dei manufatti in cls e per la mancata ripresa delle

lavorazioni in cantiere. Il perdurare del ritardo nella concreta ripresa dei lavori espo-

ne infatti al rischio di andare incontro a giornate ad andamento climatico sfavorevo-

le, atteso l'approssimarsi della stagione autunnale. Ciò, unitamente alla natura dei

terreni attraversati ed alla tipologia e delicatezza delle lavorazioni da effettuare,

anche dal punto di vista della sicurezza, potrebbe comportare ulteriori rallentamenti

con conseguente perdurare delle problematiche, anche di natura ambientale, che

hanno reso necessaria l'esecuzione dell'opera ed aggravio dei costi per la Stazione

Appaltante, oltreché nuove difficoltà esecutive al momento non prevedibili;

l'impresa esecutrice, nel rappresentare come l'aver effettuato l'ordine dei materiali evidenziasse l'interesse della stessa al completamento dei lavori, si è detta pronta ad impegnarsi alla immediata ripresa dei lavori non appena fossero stati disponibili i materiali in cantiere ed a farsi carico di tutti gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal dover eseguire le lavorazioni in un periodo con andamento climatico presumibilmente sfavorevole, rinunciando ad avanzare ogni eventuale richiesta di ulteriori compensi e/o riserve derivanti da ritardi, difficoltà esecutive, prolungamento dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, necessità di ulteriori apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e/o in presenza di eventuali acque di falda e qualsiasi altra difficoltà nascente dall'esecuzione delle lavorazioni nella stagione autunnale;

l'amministrazione Sidra, attesa l'importanza del completamento dell'opera, in particolar modo dal punto di vista ambientale, esprimeva la necessità di portare a compimento i lavori nel più breve tempo possibile, atteso anche che sono stati già eseguiti buona parte dei lavori previsti e che il mancato completamento degli stessi, con assegnazione ad altra ditta, comporterebbe certamente un aggravio di tempi per la S.A. e l'insorgere di un contenzioso con la ditta appaltatrice.

Poiché in esito alla riunione del 20/10/2023 non è stato possibile giungere ad alcun accordo tra le parti, la Stazione Appaltante, quale atto bonario ultimo, ha convocato nuovamente la ditta esecutrice per il 28/11/2023 al fine di verificare l'esistenza dei presupposti materiali e giuridici necessari per evitare l'insorgenza di un contenzioso e riscontrare fattivamente la volontà della ditta di cominciare, finalmente, i lavori appaltati.

Nel corso della riunione del 28/11/2023, alla presenza del Presidente della Sidra prof. Fatuzzo, del RUP ing. Caudullo, del D.L. ing. Censabella, del rappresentante

legale della Megas signor Belfiore:

il D.L. ha relazionato riguardo l'andamento dei lavori, concretamente ripresi a seguito dell'arrivo in cantiere dei manufatti in cls, che sono già stati posti in opera; la S.A., preso atto del concreto inizio dei lavori, ha chiesto all'impresa garanzie circa la data di inizio della perforazione, indispensabile per il proseguo dei lavori; l'impresa ha rappresentato che il macchinario per effettuare la perforazione potrà essere in cantiere non prima del 11/12/2023 e si è pertanto impegnata ad iniziare le attività di perforazione non oltre il 12/12/2023, chiedendo altresì che la data ultima per dare completi tutti i lavori venga fissata per il 28/02/2024.

Senza nulla concedere alle reciproche pretese è intenzione delle parti raggiungere un accordo stragiudiziale al fine di comporre la vertenza insorta, esplicitata nelle premesse, consentendo la conclusione dei lavori affidati ed evitando ulteriori future controversie, con conseguente aggravio dei costi.

Tutto quanto ciò premesso, tra Sidra da una parte e il sig. Mario Belfiore, legale rappresentante dell'Impresa M.E.GAS. SRL appaltatrice dei lavori dall'altra, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Rinuncia a riserve e richieste di maggiori oneri

Il presente Atto costituisce mera modifica del contratto stipulato, registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3" e dei seguenti atti aggiuntivi n. 1 del 04/04/2023 e n. 2 del 30/08/2023, che sono confermati in tutte le parti qui espressamente non derogate e/o integrate e/o modificate.

L'Appaltatore assume l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva del Luglio 2023 e relativo atto aggiuntivo siglato in data 30/08/23 facendosi carico di ogni eventuale onere aggiuntivo nascente dal dover eseguire le lavorazioni in un periodo con andamento climatico presumibilmente

sfavorevole, rinunciando alle contestazioni e pretese avanzate come in premessa e rinunciando altresì sin d'ora ad avanzare ogni eventuale richiesta di ulteriori compensi e/o riserve derivanti da: ritardi, incremento dei prezzi legato alla maggiore durata dei lavori, difficoltà esecutive, prolungamento dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, necessità di ulteriori apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e/o in presenza di eventuali acque di falda e da qualsiasi altra difficoltà nascente dall'esecuzione delle lavorazioni nella stagione autunnale.

L'Appaltatore assume, altresì, l'esclusiva responsabilità per qualsiasi rischio di natura ambientale e relativo pregiudizio che dovesse concretizzarsi in ragione della ritardata ultimazione dei lavori in questione rispetto al termine del 27/10/2023.

Art. 2 – Novazione del termine

Con il presente atto si stabilisce un nuovo termine contrattualmente sostituito, ad ogni effetto, a quello già fissato nel 27/10/23. Per effetto della novazione del termine la nuova data per dare finiti tutti i lavori previsti rimane fissata per il 28/02/2024.

Art. 3 – Rinuncia all'applicazione della penale

A fronte dell'impegno assunto dall'impresa esecutrice con l'art. 1, la S.A. rinuncia all'applicazione della penale per ritardata ultimazione dal 27/10 al 28/02/2024. Fermo restando che la stessa sarà comminata in caso di ulteriori ritardi oltre la data del 28/02/2024, nella misura e nei modi previsti all'art. 2.14 del c.s.a.

Art. 4 – Invariabilità del compenso dell'appaltatore

Il presente atto non modifica in alcun modo l'importo del contratto che rimane pertanto fissato in € 194.094,44, mentre modifica il termine ultimo per dare finiti tutti i lavori previsti, che rimane fissato per il 28/02/2024. Con il presente atto l'impresa esecutrice si impegna al completamento delle opere rinunciando sin d'ora ad ogni ulteriore richiesta di compensi aggiuntivi derivanti dalla maggiore durata temporale dei lavori e

quindi da eventuali incrementi dei prezzi e da ogni altro onere aggiuntivo legato al protrarsi dei lavori ed all'esecuzione degli stessi in un periodo sfavorevole dal punto di vista climatico, facendosi così carico di ogni eventuale onere aggiuntivo e garantendo l'esecuzione dei lavori previsti a perfetta regola d'arte ed in condizioni di piena sicurezza. La S.A. rinuncia all'applicazione della penale per ritardata ultimazione, fino alla nuova data di ultimazione dei lavori che, per gli effetti del presente atto, rimane fissata per il 28/02/2024.

L'Impresa appaltatrice dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta e senza sollevare riserva alcuna.

Art. 5 – Interpretazione contratto e foro competente

Il presente Atto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione dello stesso, esse intendono ragionevolmente perseguire in accordo alla legge in materia di appalti pubblici di lavori e in particolare del D.Lgs. 50/2016. Ogni clausola del presente Atto è stata singolarmente discussa ed oggetto di specifica trattativa tra le Parti.

L'eventuale invalidità di una o di alcune clausole del presente Atto non comporterà l'invalidità dell'intero Atto che rimarrà per il resto valido ed efficace. Qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente Atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Catania.

Art. 6 – Registrazione e riservatezza

Il presente atto è soggetto a registrazione.

I dati contenuti nel presente atto saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dall'art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa
accettazione.

SIDRA S.p.A. (F.to _____ in modalità elettronica)

M.E.GAS. SRL società unipersonale (F.to _____ in modalità elettronica)